



Copia

COMUNE DI TOLLEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 34 DEL 01/09/2014

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici addì uno del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato su determinazione del Sindaco previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SIGHEL IVANO - Sindaco	Sì
2. ACQUADRO PIER GIUSEPPE - Assessore	Sì
3. GIROLDI MIRCO - Assessore	Sì
4. SACCO ANGELO - Consigliere	Sì
5. CORNIATI FABIO - Consigliere	Giust.
6. ZEN SERGIO - Consigliere	Sì
7. TERENCE ANNA - Consigliere	Sì
8. BERARDI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
9. BAGNARA ELISABETTA - Consigliere	Sì
10. MOIO UMBERTO - Consigliere	Sì
11. IANNO PAOLA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Tra gli assenti sono giustificati i sigg.: Corniati Fabio
Assenti non giustificati:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Signor FONTANELLA Dott. Franco .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIGHEL IVANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ed espone la seguente proposta di deliberazione:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014**

Art. 49, 1 comma, del D.L.gvo 18\08\2000, n. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrazione Generale, vista la proposta di deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza.

PARERE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to :

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ovvero in assenza, il Segretario Comunale ha espresso il seguente parere tecnico

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
PIZZOGLIO Rag. Davide F.to :

Il Responsabile del Settore, o il Segretario Comunale in sua assenza, ha espresso il seguente parere tecnico

PARERE

Il Responsabile del Settore
F.to :

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate

siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

CONSIDERATO il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU (8 per mille aliquota ordinaria, 5 per mille per l'abitazione principale per le cat A/1, A/8, A/9, 4,2 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari) si ritiene equo ed opportuno non applicare la TASI alle categorie di immobili già soggetti ad IMU, prevedendo pertanto un azzeramento delle aliquote TASI per tali immobili; Sulla base delle analisi e proiezioni effettuate dagli uffici al fine di garantire le necessarie coperture ed il raggiungimento degli equilibri di bilancio, occorre stabilire l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del 2,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e per le unità immobiliari ad esse assimilate non prevedendo alcuna detrazione legata alla rendita catastale; per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale si stabilisce l'azzeramento dell'aliquota;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12/03/2014 ad oggetto “nomina del funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” con la quale viene individuato quale responsabile IUC il signor Davide Pizzoglio, titolare di posizione organizzativa e responsabile dei servizi finanziari del Comune di Tollegno;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 01.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e preso atto che viene stabilita nella misura del 10% la quota a carico dell'occupante (art. 1 co. 681 della L 147/2013) e che l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, determina un'assoluta marginalità di questa determinazione;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014 e successivamente reiterato con D.M. 18.07.2014 al 30.09.2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :
 - ALIQUOTA 2,50 per mille
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, residente in Tollegno, e relative pertinenze;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008;
 - limitatamente ad un unico immobile, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - ALIQUOTA “0” (zero) per mille
 - a) Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
 - b) tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, nonché le aree edificabili
 - c) Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - d) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
- 3) di non prevedere detrazioni TASI.
- 4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi come iscritti nel bilancio di previsione per l’anno 2014, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

Voci di costo	Importo di spesa
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (01.07)	Euro 51.310,00
Polizia municipale (03.01)	Euro 37.226,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (08.01)	Euro 94.414,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi (08.02)	Euro 78.545,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriale ed ambientali (09.06)	Euro 20.500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale (10.05)	Euro 17.960,00
TOTALE	Euro 299.955,00

Gettito stimato TASI Euro 189.000,00

Grado di copertura dei costi 63,01%

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 del 01.09.2014;

7) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

9) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

10) di dare atto che la presente delibera va pubblicata sul sito internet alla sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" alla voce "Provvedimenti adottati da organismi politici", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

SUCCESSIVAMENTE

stante l'urgenza di eseguire la trasmissione telematica suddetta dichiara la presente deliberazione con separata unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. 267/2000.

Identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto la sig.ra Magliola Renata nella sua qualità di responsabile Settore Amministrazione Generale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to : SIGHEL IVANO

Il Segretario Comunale

F.to : FONTANELLA Dott. Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.R.P. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale su attestazione del Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/09/2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

Tollegno, li 05/09/2014

Il Messo Comunale

F.to : Germanetti Roberto

Il Segretario Comunale

F.to : FONTANELLA Dott. FRANCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall' affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134. comma 3, del D. L.gvo 18-08-2000 N. 267, il _____

Tollegno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Fontanella Dott. Franco)

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio:

attesta

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134. 4 ° comma D.Lgvo 18.08.2000 n. 267) in data 01/09/2014.

Tollegno, li 01/09/2014

Il Segretario Comunale
F.to: (Fontanella Dott. Franco)

ESITO DEL CONTROLLO EVENTUALE

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo eventuale ai sensi art. 127 del D.L.gvo 18-08-2000 n. 267:

- Su richiesta di 1/5 dei consiglieri ai sensi art. 127, comma 1:
- Per iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127, comma 3;
è stata trasmessa con elenco n. ____, Prot. ____ del _____ ed è pervenuta all'organo di controllo in data _____ prot. _____ e che:
- Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti il provvedimento di invito alla rimozione dei vizi riscontrati per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di legge il giorno _____;
- Avendo riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione in data _____ prot. _____ è divenuta esecutiva in data _____ per effetto dell'intervenuta adozione dell'atto Consiliare di eliminazione dei vizi riscontrati;
- Per effetto dell'intervenuta conferma adottata con atto consiliare n. _____ in data _____ è DIVENUTA EFFICACE ai sensi dell'art. 127, 2° comma, del D.Lgvo 18-08-2000 n. 267, il _____.

Il Segretario Comunale

F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Tollegno, li 05/09/2014

Il Segretario Comunale